

scenza intempestiva dell'antica nomenclatura toscana.

**PRESIDENTE.** Il deputato Barazzuoli proporrebbe di fare al secondò paragrafo dell'articolo terzo quest'aggiunta :

« Detto giudizio per gli effetti della constatazione e della esazione della quota sopra rammentata sarà provvisoriamente obbligatorio per lo Stato e pel mugnaio, salvo nelle parti il diritto ai conguagli che nei modi di ragione appariranno definitivamente dovuti. »

L'onorevole Maugò nato propone pure a quest'articolo 3 un'aggiunta così concepita :

« Tanto il Governo quanto i mugnai potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti se non potesse conseguirsi l'accordo.

« Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti. »

Il deputato Mazzucchi ha facoltà di parlare sull'articolo 3.

**MAZZUCCHI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetterebbe al deputato Plutino Agostino; ma non essendo presente la do al deputato Barazzuoli per isvolgere il suo emendamento.

**BARAZZUOLI.** La ragione per la quale io aveva presentato, sotto forma di emendamento, un'addizione all'articolo 3 era quella di completarne le disposizioni.

Nella prima redazione dell'articolo si dice che, in caso di dissenso fra l'amministrazione finanziaria ed il mugnaio, si ricorrerà al giudizio di un perito. A me sembra che questa disposizione abbia bisogno di essere completata. Imperocchè in moltissimi casi avverrà che del giudizio del perito non siano contenti nè il mugnaio, nè l'amministrazione finanziaria; ed in questo caso, siccome il giudizio di un perito non è una sentenza, laddove una delle parti impugnasse il giudizio peritico avanti ai tribunali, ne accadrebbe lo sconcio che lo Stato non potrebbe esigere l'imposta finchè non fosse risolta la controversia, la quale potrebbe durare anche molto tempo.

Udendo l'onorevole relatore proporre delle modificazioni al testo dell'articolo presentato dalla Commissione, io credeva che uno degli scopi delle modificazioni fosse di completare l'articolo nel modo da me già proposto; ma per quanto ho udito, mi sembra che ciò non sia, imperocchè la modificazione proposta dall'onorevole relatore concerne soltanto il modo della nomina del perito. Si stabilisce che il perito, in caso di dissenso fra le parti, sarà nominato dal presidente del tribunale civile. Ma fermandosi a questo punto la riforma della Commissione all'articolo terzo, il dubbio che io propongo rimane lo stesso. Il giudizio, io do-

mando, che darà il perito eletto dal presidente del tribunale civile, obbliga le parti?

Io credo che no, a meno che non si aggiunga una qualche disposizione, la quale dia al giudizio del perito il carattere di una pronunzia almeno provvisoriamente obbligatoria.

Io comprendo che il testo del mio emendamento di fronte alle modificazioni fatte all'articolo dall'onorevole relatore, merita qualche correzione; insisto per altro nella convenienza e nella necessità di completare le disposizioni dell'articolo aggiungendo, che nel caso in cui le parti non siano soddisfatte del giudizio del perito, esso sia per altro provvisoriamente obbligatorio e si possa esigere la tassa nella misura stabilita da lui, salvo ad entrambe le parti il diritto di provvedersi dove e come di ragione.

**GIORGINI, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento Barazzuoli. Se non ha fatto essa nessuna proposta, è perchè conosceva questo emendamento, e aspettava appunto che fosse svolto dall'onorevole Barazzuoli e votato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Dunque lo accetta integralmente?

**GIORGINI, relatore.** Direi: *Il giudizio dei periti.*

**SELLA.** Mi pare che bisogna completare l'idea dell'onorevole Barazzuoli, avendo presente non solo il periodo di tempo che decorre dal momento che il primo giudizio del perito non fosse accettato dall'una o dall'altra delle parti, e che si continuasse la controversia davanti al tribunale; ma vuolsi anche decidere la questione pel caso in cui presentatosi l'agente dell'amministrazione e tentato col mugnaio un accordo per la definizione della quota, questo non riuscisse.

Intanto che si procede presso l'autorità giudiziaria onde si nomini d'ufficio il perito che definisca la quota a cui devono aquiescere entrambe le parti, che cosa deve succedere? Non si deve pagar nulla?

• Ecco la questione che io sottometto alla Camera.

A parer mio si dovrebbe anche in questo caso stabilire quello che si fa sempre quando si tratta di diritti daziari. Supponendo che uno voglia far passare una merce alla dogana, egli paga intanto quello che l'agente richiede, salvo poi naturalmente alle parti il far valere i loro diritti. Secondo questi principii la redazione del secondo alinea dovrebbe essere, per esempio, questa: « in caso di disaccordo si applicherà provvisoriamente la quota pretesa dall'amministrazione finanziaria, salvo i debiti conguagli dopo che la quota sarà stata determinata, ecc., » come nel testo proposto dalla Commissione.

Si tratta poi di vedere se convenga lasciare la porta aperta (ed adesso parlo nell'interesse, non solo del fisco, ma anche del contribuente) ad ulteriore azione davanti ai tribunali.

Veramente se io ho capito bene il concetto della proposta fatta dalla Commissione, di un perito dele-